

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1398

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CHERCHI

Modifica dell'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale

Presentata il 12 settembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal riconoscimento normativo del «veicolo a trazione animale» è passato molto tempo e le nostre città hanno subito molteplici trasformazioni: si sono ingrandite ed è aumentata la presenza delle automobili e di altri veicoli. Tuttavia, non è stato gestito in maniera coerente il traffico urbano, soprattutto nelle grandi metropoli come Roma, Napoli, Firenze e Palermo, rendendo quindi impossibile la convivenza tra i veicoli a trazione animale, le cosiddette «botticelle», e il traffico cittadino, soprattutto nei centri storici.

Da anni diverse associazioni animaliste cercano di portare all'attenzione della politica il problema dell'ormai anacronistico impiego dei cavalli per la trazione di mezzi come le botticelle romane, mezzi pesantissimi che compiono giri turistici in un centro cittadino con substrato stradale

sconnesso, viscido e scivoloso, ma la loro voce rimane perlopiù inascoltata.

Non possono essere più considerati come «incidenti» quelli che vedono coinvolti i cavalli utilizzati nella trazione di carrozze pubbliche allo scopo di intrattenere i turisti, essendo circostanze chiaramente prevedibili e, per questo, evitabili.

La lista di questi eventi è lunga e pietosa: non è più accettabile che al giorno d'oggi un cavallo possa rimanere ferito e morire perché costretto a trainare una carrozza pesante circa una tonnellata, in un centro storico invaso dalle automobili, dagli autobus, dai motorini, dai monopattini e dalle biciclette. Inoltre, vi sono alcuni fattori ambientali che danneggiano gravemente la salute di questi animali. In primo luogo, l'inquinamento atmosferico, dovuto alla concentrazione di polveri sottili soprattutto in un ambito urbano molto trafficato, dove il cavallo lavora, è estre-

mamente dannoso per l'animale, che risulta soggetto a maggiori rischi di patologie dell'apparato respiratorio. In secondo luogo, a causa dei cambiamenti climatici, le recenti ondate di calore di carattere eccezionale, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione rappresentano un grave rischio per il cavallo, che per le sue caratteristiche fisiche e fisiologiche è particolarmente sensibile alle temperature elevate. Troppo spesso, infatti, osserviamo inermi cavalli che stramazzano al suolo per via dei cosiddetti « colpi di calore », che provocano un innalzamento della temperatura corporea sino ad oltre 42 gradi, tanto da determinare gravi conseguenze come la morte dell'animale.

Per tutelare le condizioni di salute e il benessere degli equidi costretti ad intrattenere i turisti durante la stagione estiva, nella città di Roma, la giunta dell'allora sindaco Raggi aveva emanato un'ordinanza che vietava la circolazione dei veicoli a trazione animale dal 1° giugno al 15 settembre in alcuni orari della giornata, in particolare dalle ore 13 alle ore 17. Tale regolamento è stato ripreso dall'ordinanza dell'attuale sindaco di Roma n. 75 del 28 giugno 2023, che amplia le misure contenute all'interno del provvedimento sopracitato, fissando un divieto permanente nel caso in cui la temperatura registrata sia superiore ai 35 gradi.

Tuttavia, nonostante i provvedimenti vadano nella giusta direzione, essi non sono validi su tutto il territorio nazionale, in quanto secondo la normativa vigente la competenza in materia di autorizzazioni e limitazioni al servizio di piazza con veicoli a trazione animale è dei comuni.

Sembra dunque d'obbligo prevedere un cambiamento culturale e civile in relazione alla visione degli animali nella società moderna. Le leggi devono, infatti, essere attuate e attualizzate, al fine di tradurre efficientemente le istanze della collettività, segnali che la politica non può e non deve ignorare. A tal proposito si segnala il recente mutamento del quadro normativo nazionale ed europeo, con il

riconoscimento delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, siglato a Lisbona il 13 dicembre del 2007) e l'introduzione, con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, delle parole « ambiente » e « animali » nell'articolo 9, terzo comma, della nostra Carta costituzionale.

Le città non sono più quelle di prima e, per questo, il calesse o le carrozze non possono più esistere come realtà, nemmeno turistica. Roma ha già proposto valide alternative ai veicoli a trazione animale e la presente proposta di legge ha, pertanto, lo scopo di abolire lo sfruttamento dei cavalli nell'ambito del trasporto cittadino con finalità turistiche. Gli equini sono stati un motore fondamentale della crescita e dello sviluppo dell'umanità, favorendo le comunicazioni, i trasporti e la crescita economica del nostro Paese e non solo. È arrivato, dunque, il momento di restituire loro il rispetto e la dignità che in quanto « esseri senzienti » meritano.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 70 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volta ad abolire l'uso dei veicoli a trazione animale quale servizio di piazza a fini turistici.

L'articolo 2 dispone la tutela degli animali dismessi dal servizio, stabilendo che quest'ultimi non potranno essere destinati alla macellazione, ma la loro cura resterà a carico dei proprietari o, in alternativa, potranno essere ceduti provvisoriamente ad associazioni protezioniste riconosciute in modo da garantire le buone condizioni di vita dell'animale. Viene demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento provvisorio degli animali presso le associazioni o gli enti per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle

disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee. Con il medesimo decreto vengono altresì definite le modalità di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di altri mezzi ecologici alternativi che non prevedano lo sfruttamento degli animali, nonché le agevolazioni e gli incentivi econo-

mici che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare il passaggio ad una mobilità sostenibile e non cruenta.

L'articolo 3 demanda a un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il necessario adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« Art. 70. – *(Divieto del servizio di piazza con veicoli a trazione animale) – 1.* Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e ai servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone a fini turistici.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40.000 a euro 250.000 in caso di recidiva. Si applica la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale ».

Art. 2.

(Tutela degli animali e criteri per la relativa dismissione e collocazione)

1. Gli animali dismessi dai servizi ai sensi dell'articolo 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano in carico ai rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il mantenimento degli animali, possono cederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'affidamento provvisorio de-

gli animali, ai sensi del comma 1, alle associazioni o agli enti per la protezione degli animali riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di mezzi ecologici alternativi che non prevedano l'impiego di animali, nonché le agevolazioni e gli incentivi economici che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare il passaggio ad una mobilità sostenibile e non cruenta.

3. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano chiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà sugli stessi. Gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti riconosciute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo alle disposizioni della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0052120